IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Mauro Martinelli, Presidente relatore ed estensore

Dr.ssa Alessandra Paulatti, Giudice

Dr.ssa Barbara Vicario, Giudice

nella causa rubricata sub n. **11/2017** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che i Commissari hanno depositato un ricorso per l'introduzione di un giudizio finalizzato alla revoca del concordato, ai sensi dell'art. 173, III comma l.f. per aver la società in concordato compiuto un atto di straordinaria amministrazione in difetto della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 161, VII comma l.f.;

considerato che è stato correttamente instaurato il contraddittorio e che all'udienza del 4 gennaio 2018 non è comparso il Pubblico Ministero e nessun creditore ha chiesto che venisse dichiarato il fallimento della ricorrente;

viste le difese dispiegate dalla società in concordato;

dato atto della verosimiglianza della circostanza fattuale prospettata dalla parte ricorrente, ovvero che l'invio della proposta contrattuale al Comune di S ıa fosse la formalizzazione di una precedente proposta informalmente sottoposta all'attenzione dell'ente pubblico;

evidenziato come la Suprema Corte abbia avallato la tesi già sostenuta da questo Tribunale secondo la quale le fattispecie di cui all'art. 173 l.f. si configurerebbero come ipotesi di illecito strutturate sulla falsariga di quelle penali, richiedendo non solo la condotta frodatoria (o comunque vietata), ma anche la sussistenza di un pregiudizio per la massa creditoria e una finalità dolosa decettiva;

considerato che l'utilizzo dell'espressione "*o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori*" – di cui al terzo comma dell'art. 173 l.f. - avvalora l'idea che il compimento di un atto non autorizzato di per sé non integri la fattispecie in assenza della finalità decettiva e di un concreto pregiudizio per i creditori;

rilevato che la successione degli eventi porta a ritenere credibile che:

a) l'offerta fosse già stata informalmente depositata all'ente pubblico prima del deposito della domanda di concordato;
b) non ci fosse una volontà frodatoria posto che alcuni giorni dopo è stata richiesta espressamente la autorizzazione alla stipulazione del contratto con il predetto Comune;

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: MARTINELLI MAURO Emesso Da: P.A. NG CA 3 Serial#: 4f24eba25305e48e61338baa0 Da: MORI MARISTELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE CERTIFICATES CA Serial#: 159158b1

rilevato che appare, comunque, dirimente il fatto che il mantenimento del contratto ha di fatto non portato alcun danno, ma verosimilmente un vantaggio alla massa dei creditori dato che ha consentito una offerta di acquisto del ramo di azienda sulla base della quale verrà disposta una gara competitiva, ai sensi dell'art. 163 *bis* l.f., laddove vi sono elementi per ritenere pressoché privo di valore il compendio aziendale considerato come mero valore statico dei ben;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di revoca del concordato e dispone che i Commissari depositino un parere sulla richiesta formulata dalla ricorrente e finalizzata alla vendita del ramo aziendale sulla scorta dell'offerta depositata dalla

Rovigo, 5 gennaio 2018

Il Presidente

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: MARTINELLI Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f24eba7930 0a582aa9 - Firmato Da: MORI MARISTELLA Emesso da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: